



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54/5 DEL 2.11.2020

Oggetto: Comune di Villanova Tulo: elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre 2020.
Mancato raggiungimento del quorum previsto dall'art. 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000. Nomina del Commissario straordinario.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, come da relazione allegata, che nel Comune di Villanova Tulo (Provincia del Sud Sardegna) in occasione delle consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre 2020, alle quali partecipava una sola lista di candidati, non è stato raggiunto il quorum richiesto dal comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla".

Tale circostanza, appresa dal sito ufficiale della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cagliari, rende nulla l'elezione, come stabilito dalla norma anzidetta.

L'Assessore fa presente, a tale proposito, che il combinato disposto dell'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali", e dell'art. 275 del su citato decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che qualora l'elezione sia risultata nulla per non essersi verificate le condizioni di cui alla disposizione legislativa sopra evidenziata, il Prefetto provvede all'amministrazione dell'ente a mezzo di un commissario.

Al riguardo, precisa che l'art. 5-bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 giugno 2006, n. 8, dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 13/2005, esercitate dalla Regione.

L'Assessore, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 85, comma 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e degli articoli 2, comma 1, e 5-bis della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, propone la nomina del Commissario straordinario, nella persona del Dott. Bruno Carcangiu, avente i requisiti di cui all'art. 4 della stessa legge regionale, per il quale, verificata la documentazione prodotta dal medesimo, non sussistono cause di inconfirmità



e incompatibilità ai sensi della normativa vigente, per la provvisoria gestione del comune di Villanova Tulo, fino all'insediamento degli organi ordinari, la cui elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

di nominare Commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Villanova Tulo il Dott. Bruno Carcangiu, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, fino all'insediamento degli organi ordinari, la cui elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la nomina del suddetto Commissario straordinario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas